

Decreto federale Avamprogetto che approva il Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive

del [avamprogetto dell'11.12.2015]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale
(Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del [...]²,
decreta:

Art. 1

¹ Il Trattato di Pechino del 24 giugno 2012³ sulle interpretazioni ed esecuzioni
audiovisive (Trattato) è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare il Trattato.

³ All'atto della ratifica il Consiglio federale formula inoltre la seguente dichiara-
zione:

Dichiarazione secondo l'articolo 11 del Trattato:

La Svizzera fruisce della possibilità di cui all'articolo 11 paragrafo 2 e conferisce, al
posto del diritto esclusivo di autorizzazione di cui all'articolo 11 capoverso 1 e in
conformità con l'articolo 35 della legge del 9 ottobre 1992⁴ sul diritto d'autore, un
diritto a compenso, assoggettato alla gestione collettiva e al principio della reciproci-
tà, per la diffusione, ritrasmissione o ricezione pubblica di fissazioni audiovisive
allestite a partire da fissazioni audiovisive disponibili in commercio.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3
Cost.).

Consiglio nazionale, [data]

Il presidente:

Il segretario:

Consiglio degli Stati, [data]

Il presidente:

Il segretario:

¹ RS 101

² FF ...

³ RS ...

⁴ RS 231.1